



Montecarlo



Lugano

CEDOLE ANONIME, SCATTA LA TASSA

Chi possiede obbligazioni in Svizzera, a Montecarlo, in Austria, in Lussemburgo o a San Marino, e non le dichiara al fisco italiano, si vedrà trattenere il 15%. Che diventerà il 35% dal 2011. Ma se è una società...

■ di Cristina Conti

Anche se il segreto bancario, da Lugano a Zurigo, resiste, dal primo luglio bisogna scegliere fra la rinuncia all'anonimato nei confronti del fisco italiano, e una ritenuta alla fonte non proprio leggera. La novità deriva da una direttiva europea che regola la tassazione del risparmio dei non residenti nei Paesi dell'Unione. Le nuove regole valgono solo per gli interessi che derivano da conti correnti, obbligazioni e titoli di Stato, fondi comuni o sicav di tipo obbligazionario.

In 22 Paesi dell'Ue (tre, come vedremo, fanno eccezione) dal primo luglio le banche che hanno fra i loro clienti cittadini di altri Paesi Ue, dovranno comunicare allo Stato di residenza l'ammontare degli interessi pagati e il nome del beneficiario. Niente di nuovo invece per tutti gli altri prodotti finanziari, a cominciare dalle azioni, né per i guadagni che sono classificati come capital gain o dividendi.

Ma le novità riguardano anche la Svizzera e altri paesi, come il Princi-

pato di Monaco, indubbiamente centrali dal punto di vista finanziario, soprattutto per i capitali italiani. Tre Paesi della Ue, Belgio, Lussemburgo e Austria, non hanno voluto accettare le nuove regole, hanno difeso il loro segreto bancario e alla fine l'hanno spuntata: invece di fornire le informazioni sugli interessi pagati, sarà possibile optare per una ritenuta alla fonte, che sarà, a regime, del 35%. Lo stesso regime, e quindi la possibilità di operare la ritenuta alla fonte invece dello scambio di informazioni, si applicherà anche alla Svizzera, San Marino, Principato di Monaco, Andorra e Liechtenstein e in dieci territori associati o dipendenti di alcuni Paesi dell'Unione (Guernsey, Isola di Man e Jersey, Antille olandesi, Aruba, Anguila, Isole Vergini britanniche, Cayman, Montserrat, Turks e Caicos Islands). In tutti questi Paesi si potrà dunque optare fra l'applicazione della ritenuta in loco, oppure la tassazione nello Stato dove si risiede, attraverso la cosiddetta "divulgazione volontaria".

Sull'efficacia di questa normativa nutre più di un dubbio **Victor Uckmar**,

Victor Uckmar

AVVOCATO, DOCENTE,
TRA I MAGGIORI ESPERTI
INTERNAZIONALI DI DIRITTO
TRIBUTARIO



Riccardo Michelutti

AVVOCATO E PARTNER
DELLO STUDIO
MAISTO & ASSOCIATI

avvocato e docente in università italiane e straniere. «È un tentativo di tassare redditi che sfuggivano all'imposizione», spiega, «ma si basa su un meccanismo macchinoso, e sullo scambio di informazioni fra gli intermediari e gli Stati: siamo sicuri che gli eroganti, le banche, saranno disposte a fornirle? La Svizzera e gli altri Paesi si sono in ogni caso sottratti allo scambio di informazioni. E molti



si sono già attrezzati perché gli investimenti non diano interessi ma dividendi, o hanno creato società schermo». La normativa prevede infatti che la ritenuta si applichi esclusivamente alle persone fisiche e non a quelle giuridiche: creare una società ad hoc è un gioco da ragazzi.

Non è meno pessimista **Riccardo Michelutti**, avvocato dello studio Maisto e associati. «Fino a ieri chi deteneva risparmi tramite una banca in Svizzera passava inosservato. Erano, sia chiaro, sistemi illegali, ma grazie al segreto bancario era possibile evitare di dichiarare i redditi che ne venivano. Si è tentato di far emergere i patrimoni che restavano occultati attraverso lo scambio automatico di informazioni, ma le resistenze di Belgio, Austria e Lussemburgo l'hanno impedito. Il risultato non è un gran successo, e chi vorrà mantenere l'anonimato riuscirà a farlo».

Può tuttavia accadere che, per evitare di pagare due volte le tasse, dall'anonimato convenga uscire: il decreto attuativo della direttiva Ue prevede

infatti un credito di imposta, e se l'importo eccede quello che può essere accreditato, è possibile chiedere il rimborso o compensare l'eccedenza. A patto però di dichiarare i redditi in questione. Qualche dubbio resta poi sull'identità del beneficiario. La normativa parla di "beneficiario effettivo": nessun problema quando si tratta di persone fisiche, ma è ancora da vedere come saranno regolate le situazioni in cui ci sono trust o interstazioni fiduciarie dei beni.

Dalla Svizzera a Montecarlo, intanto, le grandi manovre sono già iniziate. Senza grandi difficoltà i capitali hanno iniziato a prendere la strada di Paesi extra europei, a cominciare da Singapore. Altri hanno trasformato gli investimenti obbligazionari in azionari, modificando parecchio, però, il livello di rischio dei loro portafogli. Basti pensare che, per quanto riguarda fondi e sicav, per ricadere nell'obbligo della ritenuta (o dello scambio di informazioni) è sufficiente che questi abbiano in cassa più del 40% di titoli obbligazionari. ■

Le nuove regole

Nei 22 Paesi della Ue, e per chi, negli altri Paesi, opta per la "divulgazione volontaria" queste sono le informazioni che gli intermediari comunicheranno allo Stato italiano:

- Identità del beneficiario
- Residenza del beneficiario
- Nome o la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore
- Numero di conto del beneficiario effettivo o identificazione del credito che produce gli interessi
- Informazioni relative al pagamento di interessi.

QUANDO

■ Queste informazioni devono essere comunicate almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale.

LA RITENUTA

Se gli interessi sono percepiti in Belgio, Lussemburgo e Austria oppure Svizzera, Principato di Monaco, San Marino, Liechtenstein, Andorra, si può optare per una ritenuta alla fonte pari al:

- 15% dal 2005 al 2007
- 20% dal 2008 al 2010
- 35% dal 2011